

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 4 settembre 2018

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

| CAUSA  | AMMINISTRAZIONI   | OGGETTO  |
|--|---|--|
| <p>C-333/18<br/>ITALIA</p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>(SCAD. 6-9-2018)</p> | <p>PCM -DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE<br/>E TRASPORTI</p> <p>MIN. SVILUPPO<br/>ECONOMICO</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>ANAC</p> <p>AGCM</p> | <p><b><u>Direttiva Ricorsi - Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale c.d. "escludente".</u></b></p> <p>Interpretazione degli artt. 1.1, co. 3 e 1.3 della Direttiva Ricorsi n. 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (<i>dubbio se sia possibile, allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio, rimettere al Giudice, in virtù dell'autonomia processuale riconosciuta agli SM, la valutazione della concretezza dell'interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell'ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva con i consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c), prova dell'interesse affermato (art. 2697 c.c.), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 c.c).</i></p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>C-347/18</b><br/><b>ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRIBUNALE DI MILANO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SCAD. 13-9-2018)</b></p> | <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>AGCM</b></p>  | <p><b><u>Regolamento Bruxelles I bis</u></b><br/> Interpretazione dell'art. 53 del regolamento 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dell'art 47 della Carta di Nizza (<i>dubbio se, ai fini del rilascio dell'attestato relativo all'esecutività di una decisione definitiva, l'autorità giurisdizionale d'origine richiesta possa esercitare d'ufficio i poteri finalizzati a verificare l'eventuale violazione dei principi sulla competenza in materia di contratti stipulati con i consumatori, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente rilevata e di consentire allo stesso consumatore di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio di cui all'art. 45 del medesimo regolamento (diritto di richiedere il diniego del riconoscimento).</i>)</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>C-348/18</b><br/><b>ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO DI STATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SCAD. 13-9-2018)</b></p>  | <p><b>PCM - DIP. AFFARI REGIONALI</b></p> <p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. POLITICHE AGRICOLE</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>AGEA</b></p> | <p style="text-align: center;"><b><u>Regime "quote latte"</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 2.1 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dell'art. 10, comma 3 del Reg. n. 1788/2003, volta a stabilire se la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento individuale possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli SM, ovvero esclusivamente secondo un criterio di proporzionalità.</p>   |

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>C-329/18</b><br/><b>LETTONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SCAD. 6-9-2018)</b></p> | <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. POLITICHE</b></p> | <p style="text-align: center;"><b><u>Detrazione IVA</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, al fine di determinare se sia conforme a tale disposizione il diniego della detrazione dell'IVA versata a monte, nel caso in cui il soggetto passivo che</p> |
|---|---|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <b>AGRICOLE</b>   | partecipi alla catena alimentare non dimostri una maggiore diligenza nella scelta delle sue controparti contrattuali, nonché dell'art. 6 del regolamento n. 852/2004 e dell'art. 31 del regolamento n. 882/2004, al fine di determinare se la verifica della registrazione della controparte contrattuale di un'impresa sia pertinente al momento di esaminare se tale impresa sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolta in un'operazione con una società fittizia.   |
| <b>C-341/18<br/>PAESI BASSI<br/><br/>(SCAD. 6-9-2018)</b> | <b>MIN. GIUSTIZIA<br/>MIN. INTERNO<br/>MIN. INFRASTRUTTURE<br/>MIN. SVILUPPO<br/>ECONOMICO<br/>MIN. LAVORO</b>  | <b><u>Codice frontiere Schengen</u></b><br>Interpretazione dell'art. 11 ( <i>"Apposizione di timbri sui documenti di viaggio"</i> ) del regolamento 2016/399, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, al fine di stabilire se, nel caso di un cittadino di un paese terzo imbarcatosi in qualità di marittimo su una nave ormeggiata in un porto che costituisce una frontiera esterna, il timbro in uscita sul passaporto debba essere apposto al momento dell'imbarco, senza riguardo alla partenza della nave, ovvero nel momento in cui la nave lasci materialmente il porto).                   |
| <b>C-354/18<br/>ROMANIA<br/><br/>(SCAD. 13-9-2018)</b>    | <b>MIN. GIUSTIZIA<br/>MIN. INFRASTRUTTURE<br/>E TRASPORTI<br/>MIN. SVILUPPO<br/>ECONOMICO<br/>ENAC<br/>AGCM<br/>AUTORITA'<br/>REGOLAZIONE<br/>TRASPORTI</b> | <b><u>Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria e risarcimento danni</u></b><br>Interpretazione degli artt. 7 ( <i>"Diritto a compensazione pecuniaria"</i> ) e 12 ( <i>"Risarcimenti supplementari"</i> ) del Reg. n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ( <i>dubbio se la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 copra principalmente i danni materiali, con quelli morali destinati ad essere valutati alla luce dell'art. 12, ovvero miri a risarcire principalmente i danni morali, con quelli materiali soggetti alle</i> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <i>disposizioni di cui all'art. 12).</i>   |
| <p><b>C-355/18</b><br/> <b>C-356/18</b><br/> <b>C-357/18</b><br/> <b>AUSTRIA</b></p> <p><b>(SCAD. 13-9-2018)</b></p> | <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>IVASS</b></p> <p><b>AGCM</b></p> | <p><b><u>Contratti di assicurazione vita -</u></b><br/> <b><u>Diritto di recesso</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 15.1 della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), nella versione di cui alla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l'art. 31 della direttiva 92/96/CEE, volta a stabilire se un'informativa sul recesso riportata nelle polizze, secondo cui «<i>il recesso, per essere valido, deve essere comunicato in forma scritta</i>», possa considerarsi corretta ovvero configuri un'informativa erronea o insufficiente.</p> |